

COMUNE DI ARDEA

(Prov. di Roma)

REP 5134

ATTO AGGIUNTIVO PER LO SVOLGIMENTO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONNESSI CON PROPOSTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI.

L'anno duemilatredecim addì dodici del mese di settembre, nella Residenza Municipale di via Giuseppe Garibaldi n. 5 avanti a me, Dott.ssa Marina INCHESS Segretario del Comune di Ardea abilitato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

1) **L'Arch. Luca SCARPOLINI** nato a Roma il 28/4/1965, Dirigente della IV[^] Area – settore LL.PP. - del Comune di Ardea, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, parte che di seguito sarà chiamata **ENTE COMMITTENTE**, codice fiscale 80108730583 – Partita I.V.A 02300511009;

2) **Il Sig. Giuseppe DESIDERIO** nato a Castellamare di Stabia (NA) il 13/5/1972 C.F. DSDGPP72E13C129N Amministratore Unico dell'Impresa L'Igiene Urbana srl con sede legale a Scafati (SA) in via Leonardo Da Vinci n. 14 – 84018 - C.F.: 03441720632 giusto certificato C.C.I.A.A. di Salerno prot. CEW/14564/2013/CNA0289 nel presente atto denominata di seguito nominata indistintamente “*Ditta*” o “*Impresa appaltatrice*”.

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo premettono che:

Che con contratto rep. 4972 del 12/02/2010 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma/8 – Pomezia – al n. 39 serie 1 – in data 17/02/2010, sono

stati affidati i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, raccolta differenziata, spezzamento delle strade – pulizia e bonifica suolo pubblico e arenile, alla Ditta L'Igiene Urbana srl con sede in Sant'Antonio Abate (NA), via Congrega 20 – 80057, **con scadenza 03/01/2017**;

Che considerata la necessità, rilevata anche dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 47 del 13/6/2013, di estendere a tutto il territorio la raccolta differenziata con le modalità del porta a porta, per permettere il raggiungimento degli obiettivi di legge, facilitandone la funzionalità e le compressioni dei giorni di raccolta;

- che suddetta modalità di raccolta è oggetto dell'offerta progettuale migliorativa presentata e approvata in sede di gara con la sola esclusione di una parte del territorio (aree balneari e case sparse), e pertanto per tali servizi non è necessario stipulare ulteriore contratto;

- che invece è necessario procedere alla stipula di un ulteriore atto suppletivo al contratto, così come previsto dall'art. 5 del verbale del 23/7/2013, richiamato dalla determina n. 122 del 14/8/2013, per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi individuati dalla raccolta porta a porta nelle aree balneari e nella raccolta domenicale nel periodo estivo (15/5 – 15/9) così come previsto al punto "SERVIZI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ESTENSIONE CONTRATTUALE" pag. 5 e seguenti del "Progetto e realizzazione sulle modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta rsu e connessi, con proposta di servizi aggiuntivi" parte integrante del presente atto;

- che, come già indicato dal parere dell'AVCP, in virtù di quanto disposto dall'art. 120 del Regolamento di contabilità di Stato R.D. del 23/5/1924 n. 827, è possibile procedere all'aumento delle

prestazioni oggetto dell'appalto fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, e l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi;

Che con determinazione dirigenziale n. 122 del 14/8/2013 è stato stabilito che l'ente corrisponderà alla Ditta appaltatrice la somma annua di € 632.808,07 onnicomprensivo, come calcolato nella documentazione prot. 30309/2013, a fronte dello svolgimento dei sopraccennati servizi aggiuntivi (porta a porta nelle aree balneari e nella raccolta domenicale nel periodo estivo 15/5 – 15/9);

Che con la suddetta determinazione è stato approvato Atto di sottomissione del 14/8/2013 tra il Comune di Ardea e la Ditta L'Igiene Urbana srl con allegato atto denominato "Progetto e realizzazione sulle modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta rsu e connessi, con proposta di servizi aggiuntivi" e relazione sulle modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e connessi con proposta di servizi aggiuntivi;

Che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare gli accertamenti prescritti dagli artt. 10, 11 e 12, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dagli articoli 302 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula dell'Atto aggiuntivo;

Che con nota prot. gen. n. 3630 del 23/01/2012 è stata fatta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per la Soc. L'Igiene Urbana srl con sede in via Congrega n. 20 Sant'Antonio Abate (NA), alla Prefettura di Napoli;

Che con nota prot. n. I/679/Area1/Ter/O.S.P. 70675 del 30/10/2012, la Prefettura di Napoli ha risposto alla succitata richiesta rif. Prot. Gen. n. 3630/2012, con “informativa atipica”

Che con nota prot. gen. n. 47209 del 29/10/2012 è stata fatta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per la Soc. L’Igiene Urbana srl con sede in via Congrega n. 20 Sant’Antonio Abate (NA), alla Prefettura di Napoli;

Che con nota prot. n. I/679/Area1/Ter/O.S.P. n. 75914 del 16/11/2012, la Prefettura di Napoli ha risposto alla succitata richiesta rif. Prot. Gen. n. 3630/2012, con “informativa atipica”

Che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al Cod. Antimafia di cui al D.lgs 159/2011, con nota prot. gen. n. 11302 del 12/3/2013 è stata fatta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per la Soc. L’Igiene Urbana srl con sede in via Congrega n. 20 Sant’Antonio Abate (NA), alla Prefettura di Napoli;

Che la Soc. L’Igiene Urbana srl con nota acquisita al prot. gen. le al n. 31529 in data 02/8/2013, ha comunicato di aver cambiato la propria sede legale da Sant’Antonio Abate (NA) a SCAFATI (SA) – via LEONARDO DA VINCI,14, 84018;

Che con nota prot. gen. n. 32272 del 08/8/2013 è stata fatta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per la Soc. L’Igiene Urbana srl con sede in via via Leonardo da Vinci 14 Scafati (SA), alla Prefettura di Salerno a seguito di comunicazione di modifica sede legale della Società;

Che con nota prot. gen. n. 35717 del 10/9/2013 è stata fatta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.

252, per la Soc. L'Igiene Urbana srl con sede in via via Leonardo da Vinci
14 Scafati (SA), alla Prefettura di Salerno;

**CIÒ PREMESSO LE PARTI SUMMENZIONATE CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO APPRESSO:**

Art. 1 - Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente contratto;

Art. 2 – La Ditta L'Igiene Urbana srl, in persona del suo Amministratore Unico come sopra generalizzato, dichiara e si obbliga ad accettare sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e condizioni di esecuzione risultanti dal progetto e relazione sulle modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta di RSU e connessi, con proposta di servizi aggiuntivi;

Ad accettare altresì che i servizi oggetto del presente atto aggiuntivo comportano una corresponsione annua in più di € **632.808,07** omnicomprensivo fino alla data del 03/01/2017 nel rispetto del limite legale del cosiddetto quinto d'obbligo;

Art. 3 - Le Parti danno atto che le modalità di espletamento degli ulteriori nuovi servizi dovranno considerarsi applicabili al rapporto contrattuale in essere nelle pattuizioni contenute nel progetto e relazione sulle modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta di RSU e connessi che forma parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo approvato con determinazione dirigenziale n. 122 del 14/8/2013, e **che lo stesso avrà scadenza in data 03/01/2017;**

È vietato il subappalto e la cessione del contratto.

Art. 4 - In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010

l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane s.p.a.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Ai fini del presente atto il conto dedicato è il seguente: IBAN IT96Z0320502000000000000063; Cod. CIG 294032943F;

E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo per l'Impresa **L'Igiene Urbana srl il Sig. Giuseppe DESIDERIO** al quale potranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto con esonero dell'Amministrazione, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

Art. 5 - Si dà atto che a garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo l'appaltatore ha prestato idonea cauzione per l'importo di € 105.468,01 (euro centocinquequattrocentosessantotto/01) mediante polizza fidejussoria n. 40007891000926 Soc. TUA Assicurazioni, che il rappresentante del Comune, riconosce valida ed accetta. La polizza verrà svincolata al termine del contratto e in assenza di contestazioni, riporta altresì espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 6 - L'impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il personale dipendente della Ditta dovrà mantenere, in servizio, un comportamento irreprensibile e decoroso e uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune per lo svolgimento del servizio relativo; inoltre il personale in servizio dovrà indossare abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L. e i necessari presidi atti a prevenire gli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute e integrità sul luogo di lavoro; il medesimo personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da posizionare in modo che possa essere visibile a chiunque.

L'impresa dichiara altresì espressamente di essere in regola con gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali previsti dalla vigente normativa in favore del personale dipendente, nonché di rispettare tutte le norme in materia di sicurezza. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione del contratto e costituisce clausola risolutiva espressa. È stato acquisito il D.U.R.C. da parte del responsabile del procedimento.

La Ditta ha l'obbligo di predisporre il Piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, sull'attuazione delle Direttive

CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e sue successive modifiche e integrazioni.

La Ditta è ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 7 - Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto, ad esclusione dell'I.V.A., sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 8 - Le parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 9 - Per quanto non espressamente previsto in questo atto aggiuntivo, le Parti rinviando agli atti citati, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi *Decreto Legislativo n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010*, alla disciplina regionale in materia, nonché alle direttive dell'Autorità d'ambito, qualora non soppresse.

I servizi oggetto del presente atto aggiuntivo sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse.

Per le penali, per le risoluzioni delle controversie e per le cause di recesso le Parti rinviando agli artt. 31, 32 e 33 del capitolato speciale d'appalto, allegato al contratto principale avente rep. n. 4972/2010.

Art.10 – Le parti di comune accordo sottopongono il presente contratto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1353 del Codice Civile.

E', altresì, motivo di risoluzione espressa: l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di atto di sottomissione e

nell'esecuzione dell'atto aggiuntivo; la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti; il mancato avvio dell'esecuzione dell'atto aggiuntivo nei termini e secondo le modalità indicate nel progetto e realizzazione sulle modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta RSU e connessi con proposta di servizi aggiuntivi, ai sensi del primo comma, dell'articolo 303, del D.P.R. n. 207/2010; il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti della Ditta aggiudicataria con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010; il ritardo grave nell'adempimento della fornitura qualora l'importo della penale superi il dieci per cento dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 2, dell'articolo 298, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11 - L'appaltatore per tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio legale presso la Residenza Municipale del Comune di Ardea, e per ogni controversia il Foro competente ed esclusivo è quello di Velletri.

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente atto aggiuntivo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto questo atto il quale consta di n. 9 pagine intere fin qui ed oltre le firme, il quale viene letto agli

interessati che, avendolo riconosciuto conforme alle loro volontà, meco lo
firmano come appresso:

Per il Comune di Ardea – Il Dirigente IV[^]-V[^] Area –
f.to Arch. Luca SCARPOLINI

Per L'Igiene Urbana srl
f.to Sig. Giuseppe DESIDERIO

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Marina INCHESS